DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1978

relativa al rimborso da parte del FEAOG sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate nel 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/155/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE (4), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dall'Irlanda per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che l'Irlanda ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5) ;

considerando che il tasso di rimborso applicabile all'Irlanda per le spese imputabili relative all'indennità compensativa di cui al titolo II è aumentato da 25 % a 35 % a decorrere dal 1° gennaio 1976 ;

considerando che, dall'esame dei dati trasmessi, risulta che sono state effettuate spese, imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE, per un importo di 12 747 322,16 £ ripartito come segue :

secondo il titolo II :	12 747 322,16 £
secondo il titolo IV :	—

che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 35 % di 7 102 620,90 £ (secondo la regolamentazione nazionale del 1976), cioè 2 485 917,34 £ e 25 % di 5 644 701,26 £ (secondo la regolamentazione nazionale del 1975), cioè 1 411 175,32 £, ossia in totale 3 897 092,66 £ ;

considerando che è stato versato un anticipo di 2 922 819,50 £ in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE ; che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 974 273,16 £ ;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1976 dall'Irlanda è fissato a 3 897 092,66 £.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

Il saldo del contributo, cioè 974 273,16 £, è versato all'Irlanda.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente